



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.7.2009  
COM(2009) 363 definitivo

2009/ 0108 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas  
e che abroga la direttiva 2004/67/CE**

{SEC(2009) 977}

{SEC(2009) 978}

{SEC(2009) 979}

{SEC(2009) 980}

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

La Commissione propone un regolamento finalizzato ad abrogare la direttiva 2004/67/CE del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale<sup>1</sup>. La suddetta direttiva non è infatti più sufficiente in un contesto in cui aumentano la dipendenza dalle importazioni e i rischi legati all'approvvigionamento e al transito del gas in paesi terzi e in cui si registra un incremento dei flussi di gas e uno sviluppo crescente del mercato interno del gas nella Comunità.

Dopo la crisi del gas tra Russia e Ucraina del gennaio 2009, che ha provocato un'interruzione mai vista prima della fornitura del gas che giunge alla Comunità attraverso l'Ucraina, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno invitato a procedere in tempi brevi ad una revisione della direttiva in vigore. Non si può escludere un'altra interruzione importante della fornitura di gas, che potrebbe anche avvenire tra non molto. La Comunità deve pertanto essere preparata all'eventualità di altre interruzioni dell'approvvigionamento di gas.

La crisi di gennaio ha dimostrato che occorre definire con maggiore precisione i ruoli del comparto del gas, degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie in caso di interruzione dell'approvvigionamento nel breve termine e, a più lungo termine, predisporre le infrastrutture necessarie. Dalla crisi passata si può comunque trarre un insegnamento: le misure devono essere coerenti ed efficaci, devono essere preparate con debito anticipo ed essere coordinate a livello comunitario.

La presente proposta di regolamento è compatibile con gli obiettivi dell'Unione, in particolare quelli riguardanti la creazione di un mercato interno del gas funzionante e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

#### **Consultazioni pubbliche**

Il 13 novembre 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sull'attuazione della direttiva in vigore (COM(2008)769), cui ha fatto seguito una consultazione pubblica delle parti interessate (Stati membri, industria, responsabili della regolamentazione e cittadini) svoltasi tra novembre 2008 e marzo 2009. Consultazioni più mirate sulla revisione della normativa in materia di sicurezza di approvvigionamento del gas si sono svolte anche durante le riunioni del 23 febbraio, 2 aprile e 13 maggio del gruppo di coordinamento del gas, composto dai rappresentanti degli Stati membri, del settore del gas e dei clienti attraverso le rispettive associazioni europee (Eurogas, OGP, GIE, IFIEC, BEUC, Eurelectric). Gli Stati membri hanno espresso la loro posizione al Consiglio "Energia" del 12 gennaio e del 19 febbraio 2009 e vari Stati membri hanno successivamente trasmesso commenti scritti alla Commissione.

#### **Valutazione dell'impatto**

---

<sup>1</sup> GUL 127 del 29.4.2004, pag. 92.

Nella valutazione d'impatto sono state esaminate cinque opzioni: 1) nessuna nuova azione comunitaria; 2) migliore applicazione della direttiva 2004/67/CE; 3) approccio volontario da parte dell'industria; 4) revisione della direttiva; 5) adozione di un nuovo regolamento.

Per le opzioni 1 e 2 la Commissione ha svolto una valutazione dell'attuazione della direttiva vigente e ha concluso che questa non è più adeguata visto l'aumento della dipendenza dalle importazioni e dei rischi legati all'approvvigionamento e al transito del gas in paesi terzi, oltre all'incremento dei flussi di gas e allo sviluppo crescente del mercato interno del gas nella Comunità. Per quanto riguarda l'opzione 3, uno dei principali svantaggi dell'approccio volontario è che non è possibile garantire la partecipazione costante di tutti i soggetti interessati. Inoltre, le forze di mercato non forniscono necessariamente la capacità supplementare necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Per quanto riguarda le opzioni 4 e 5 (cioè la scelta dello strumento giuridico) la Commissione ritiene che il regolamento sia uno strumento più adatto della direttiva perché è direttamente applicabile alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, alle imprese del gas e ai clienti; non richiede lunghe procedure per il recepimento; garantisce la chiarezza e la coerenza delle norme e degli obblighi in tutta la Comunità e definisce direttamente il coinvolgimento delle istituzioni comunitarie.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

#### **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea. La direttiva è finalizzata principalmente ad incrementare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas creando incentivi ad investire nelle interconnessioni necessarie a rispondere all'indicatore N-1 e nei flussi inversi. Tali interconnessioni sono anche necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno del gas.

Il regolamento pone l'accento in particolare sul ruolo che il mercato interno del gas svolge per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Le disposizioni previste puntano a permettere alle imprese di fornire gas naturale ai loro clienti in tutta la Comunità per il più lungo tempo possibile e senza restrizioni a livello nazionale. Il regolamento consente alle autorità competenti di ricorrere a misure diverse da quelle di mercato solo come ultima risorsa, in situazioni di emergenza, quando sono state esaurite tutte le misure di mercato e le imprese che forniscono il gas naturale non sono più in grado di far fronte alle interruzioni dell'approvvigionamento. Con il nuovo strumento la Commissione assume inoltre un ruolo più autorevole e interviene per garantire che il mercato interno entri in gioco il più a lungo possibile e che le misure istituite in ambito nazionale siano compatibili con questo principio.

#### **Principio di sussidiarietà**

La proposta mira a rafforzare la sicurezza di approvvigionamento della Comunità. Con la realizzazione del mercato interno dell'energia, e come è stato messo bene in evidenza dall'interruzione dell'approvvigionamento del gas del gennaio 2009, la sicurezza dell'approvvigionamento è un problema che sta assumendo sempre di più una dimensione comunitaria e per questo è giustificato il coinvolgimento delle istituzioni comunitarie e soprattutto della Commissione. In un situazione di emergenza che interessi tutta la Comunità, la Commissione è l'istituzione che più di tutte è in grado di coordinare gli interventi delle autorità competenti degli Stati membri e di agevolare il dialogo con i paesi terzi. Per prevenire e prepararsi ad eventuali interruzioni dell'approvvigionamento di gas, la migliore garanzia di

sicurezza dell'approvvigionamento è la possibilità di disporre di un mercato interno di grandi dimensioni, ben interconnesso e competitivo, in grado di offrire fonti e vie di approvvigionamento diverse e di ripartire l'impatto dell'eventuale interruzione delle forniture tra i singoli Stati membri o imprese di fornitura del gas.

### **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità e non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Gli Stati membri continueranno ad essere responsabili della propria sicurezza di approvvigionamento e potranno beneficiare di una notevole flessibilità nella scelta delle modalità e degli strumenti più adatti a garantire tale sicurezza, alla luce delle rispettive specificità nazionali nel settore del gas.

### **4. Incidenza sul bilancio**

La proposta avrà un'incidenza limitata sul bilancio comunitario, che dovrà coprire, in particolare, i costi delle riunioni del gruppo di coordinamento del gas e, se viene approntata, i costi della task force di controllo che potrà essere istituita al fine di monitorare e riferire sui flussi di gas all'interno e all'esterno della Comunità. Le missioni al di fuori della Comunità concomitanti con momenti di crisi possono essere finanziate dallo Strumento di stabilità.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas  
e che abroga la direttiva 2004/67/CE**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>3</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>4</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>5</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il gas naturale (di seguito "gas") è una componente essenziale dell'approvvigionamento energetico della Comunità: rappresenta infatti un quarto della fornitura di energia primaria e serve principalmente alla produzione di energia elettrica, al riscaldamento, come materia prima per l'industria e come carburante nei trasporti.
- (2) Negli ultimi dieci anni il consumo di gas ha subito un rapido aumento in Europa. A fronte di una produzione interna in calo, le importazioni sono aumentate ancora più rapidamente, creando così una maggiore dipendenza dalle importazioni e la necessità di affrontare i problemi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento.
- (3) La direttiva 2004/67/CE del Consiglio ha istituito per la prima volta un quadro giuridico a livello comunitario volto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e a dare un contributo al corretto funzionamento del mercato interno del gas, anche nell'eventualità di interruzioni delle forniture. La direttiva ha inoltre istituito il gruppo di coordinamento del gas, che si è rivelato utile per lo scambio delle informazioni e la definizione di azioni comuni a livello di Stati membri, Commissione, settore del gas e consumatori. La rete UE di corrispondenti per la sicurezza energetica (NESCO), sostenuta dal Consiglio europeo del dicembre 2006, ha migliorato le

---

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>5</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

proprie capacità di raccolta delle informazioni e ha fornito allarmi rapidi in caso di potenziali minacce alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. La nuova normativa sul mercato interno dell'energia adottata dal Consiglio nel giugno 2009 rappresenta un passo importante per il completamento del mercato interno dell'energia ed è finalizzata espressamente a potenziare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella Comunità.

- (4) Tuttavia, nell'ambito delle misure vigenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento del gas adottate a livello comunitario, gli Stati membri dispongono ancora di un notevole margine di discrezionalità riguardo alla scelta delle misure. Se la sicurezza dell'approvvigionamento è in pericolo in uno Stato membro c'è il rischio evidente che gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro interessato possano ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno del gas. L'esperienza recente ha dimostrato come tale rischio sia reale. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni adeguatamente anche in caso di una carenza delle forniture, è pertanto necessario dare una risposta più coordinata alle crisi degli approvvigionamenti, sia in termini di prevenzione che di reazione alle interruzioni concrete delle forniture.
- (5) Le fonti e le rotte del gas per l'approvvigionamento della Comunità devono favorire la sicurezza di approvvigionamento della Comunità nel suo complesso e dei suoi singoli Stati membri. In futuro la sicurezza dell'approvvigionamento dipenderà dall'evoluzione del mix di combustibili, dallo sviluppo della produzione all'interno della Comunità e nei paesi terzi che la riforniscono, dagli investimenti negli impianti di stoccaggio e dalle rotte, all'interno e all'esterno della Comunità, compresi gli impianti per il gas naturale liquefatto (GNL).
- (6) Un'interruzione importante della fornitura di gas alla Comunità può avere ripercussioni in tutti gli Stati membri e su tutte le parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, con conseguenti danni economici gravi per tutta l'economia comunitaria. Analogamente, l'interruzione della fornitura di gas può avere gravi effetti dal punto di vista sociale, in particolare sui gruppi di clienti più vulnerabili.
- (7) La relazione del dicembre 2008 sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza individua nella crescente dipendenza dalle importazioni di energia un notevole rischio supplementare per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità e sottolinea come la sicurezza energetica sia una delle nuove sfide da affrontare nell'ambito della politica sulla sicurezza. Il mercato interno del gas è cruciale per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella Comunità e per ridurre l'esposizione dei singoli Stati membri agli effetti dannosi delle interruzioni delle forniture.
- (8) Il guasto della principale infrastruttura di produzione del gas o un problema alla principale fonte di approvvigionamento del gas, il cosiddetto principio N-1, è una possibilità reale. L'utilizzo del guasto di tale infrastruttura o del problema alla fonte di approvvigionamento come parametro di riferimento per valutare cosa dovrebbero fare gli Stati membri per compensare le carenze nelle forniture è un punto di partenza valido per garantire la sicurezza del rispettivo approvvigionamento di gas.
- (9) Al fine di far fronte alle interruzioni dell'approvvigionamento è fondamentale disporre di un'infrastruttura del gas adeguata all'interno dei singoli Stati membri e in tutta la

Comunità. L'esistenza di criteri minimi comuni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento del gas dovrebbe garantire parità di condizioni per la sicurezza dell'approvvigionamento e creare importanti incentivi per costruire l'infrastruttura necessaria e migliorare il livello di preparazione nell'eventualità di una crisi. Le misure a livello della domanda, ad esempio il passaggio ad altri combustibili, possono svolgere un ruolo prezioso per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento se possono essere applicate rapidamente e se riescono a ridurre sensibilmente la domanda per far fronte ad un'interruzione delle forniture.

- (10) Occorre incoraggiare notevolmente gli investimenti in nuove infrastrutture del gas. Tali investimenti devono rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento del gas, garantendo allo stesso tempo il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale. Se l'investimento nell'infrastruttura è di natura transfrontaliera, è necessario coinvolgere l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituita dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, e la Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST del gas) per tener conto delle implicazioni transfrontaliere.
- (11) Sono disponibili varie fonti di finanziamento comunitario destinate agli Stati membri al fine di finanziare gli investimenti necessari a favorire la produzione locale e le infrastrutture, in particolare i prestiti e le garanzie della Banca europea degli investimenti o i finanziamenti nell'ambito dei fondi regionali, strutturali o di coesione. La Banca europea degli investimenti e gli strumenti esterni della Comunità, come lo strumento europeo di vicinato e di partenariato (ENPI), lo strumento di assistenza di preadesione (IPA) e lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), possono finanziare anche azioni nei paesi terzi finalizzate a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
- (12) Il presente regolamento deve consentire alle imprese di gas naturale e ai clienti di affidarsi ai meccanismi di mercato per il maggior tempo possibile in caso di interruzione delle forniture. Il presente strumento deve inoltre fornire i meccanismi di emergenza da applicare quando i mercati non sono più in grado di far fronte adeguatamente ad un'interruzione della fornitura di gas. Anche nell'eventualità di un'emergenza occorre privilegiare gli strumenti di mercato per attenuare gli effetti dell'interruzione dell'approvvigionamento.
- (13) Dopo l'adozione del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia<sup>6</sup>, nel settore del gas saranno in vigore nuove disposizioni intese a definire chiaramente i ruoli e le responsabilità degli Stati membri, dei regolatori, dei gestori dei sistemi di trasporto e dell'ACER e a migliorare la trasparenza del mercato, con conseguenti vantaggi per il corretto funzionamento del mercato stesso e per la sicurezza dell'approvvigionamento.
- (14) Il completamento del mercato interno del gas e una concorrenza effettiva all'interno di tale mercato offrono alla Comunità il livello più elevato di sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli Stati membri, a condizione che tale mercato sia in grado di funzionare con la massima efficienza in caso di interruzione dell'approvvigionamento che interessi una parte della Comunità, a prescindere da quale sia la causa dell'interruzione. A tal fine occorre adottare un approccio comune,

---

<sup>6</sup> GUL ...

organico ed efficace alla sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare mettendo in atto politiche trasparenti e non discriminatorie che siano compatibili con i requisiti del mercato, evitino distorsioni del mercato e non ostacolino le risposte del mercato alle interruzioni delle forniture.

- (15) Al fine di mantenere un funzionamento efficiente del mercato interno, in particolare quando avvengono interruzioni dell'approvvigionamento e in situazioni di crisi, è pertanto imprescindibile definire con precisione il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti.
- (16) Occorre definire norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento sufficientemente armonizzate che possano far fronte almeno alla situazione che si è verificata nel gennaio 2009, tenendo conto delle differenze che caratterizzano gli Stati membri, senza imporre un onere eccessivo e sproporzionato alle imprese di gas naturale, in particolare ai nuovi entranti e alle piccole imprese.
- (17) Ai fini del corretto funzionamento del mercato è necessario che le imprese di gas naturale procedano per tempo agli investimenti necessari nella produzione locale e nelle infrastrutture, ad esempio interconnessioni, apparecchiature che consentano flussi fisici bidirezionali nei gasdotti, impianti di stoccaggio e rigassificazione del GNL, tenendo conto della possibilità che si verifichino altre interruzioni dell'approvvigionamento come quella avvenuta nel gennaio 2009.
- (18) È importante mantenere la fornitura di gas, soprattutto per le utenze domestiche e per altri clienti protetti come le scuole e gli ospedali, nei casi in cui il mercato non è in grado di continuare a garantire l'approvvigionamento. È inoltre essenziale che le misure da adottare durante una crisi siano definite in anticipo.
- (19) È disponibile un ampio ventaglio di strumenti atti a garantire la conformità agli obblighi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento. Detti strumenti devono essere utilizzati in un contesto nazionale, regionale e comunitario, a seconda dei casi, per far sì che diano risultati coerenti ed economicamente efficaci.
- (20) Gli aspetti connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento della pianificazione a lungo termine degli investimenti in sufficienti capacità e altre infrastrutture transfrontaliere, che garantiscano che il sistema sia in grado, nel lungo termine, di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento e di rispondere ad un fabbisogno ragionevole, sono tutti disciplinati dalla direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE]<sup>7</sup>. Per garantire la conformità alle norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento può essere necessario un periodo di transizione che permetta di realizzare gli investimenti necessari. Il piano decennale di sviluppo della rete stilato dal REGST del gas sotto la supervisione dell'ACER è uno strumento fondamentale per individuare gli investimenti necessari a livello comunitario.
- (21) Il REGST del gas e l'ACER, in quanto membri del gruppo di coordinamento del gas, devono essere coinvolti a pieno titolo nel processo di cooperazione e nelle consultazioni in ambito comunitario.

---

<sup>7</sup> Direttiva XXX.



- (22) Al fine di garantire il massimo livello di preparazione in caso di interruzione dell'approvvigionamento, tutte le imprese di gas naturale devono istituire, con le autorità competenti, dei piani di emergenza. Tali piani devono essere coerenti tra loro. Per quanto riguarda il contenuto, devono seguire le buone prassi contenute nei piani esistenti e definire con chiarezza il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti. Se possibile e necessario è opportuno istituire piani di emergenza comuni a livello regionale.
- (23) Per rafforzare la solidarietà tra Stati membri nell'eventualità di un'emergenza a livello comunitario, ed in particolare per sostenere gli Stati membri esposti a condizioni geografiche o geologiche meno favorevoli, è opportuno che gli Stati membri prevedano misure specifiche volte a mettere in atto la solidarietà, quali accordi commerciali tra imprese di gas naturale, meccanismi di compensazione, un aumento delle esportazioni di gas o un maggiore ricorso alle scorte. Le misure di solidarietà possono rivelarsi particolarmente opportune tra gli Stati membri per i quali la Commissione raccomanda di istituire piani di prevenzione o piani di emergenza comuni a livello regionale.
- (24) Ove necessario, la solidarietà europea deve esplicitarsi anche sotto forma di assistenza di protezione civile da parte della Comunità e degli Stati membri. Tale assistenza deve essere agevolata e coordinata nell'ambito del meccanismo comunitario di protezione civile istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio<sup>8</sup>.
- (25) Il presente regolamento non pregiudica i diritti sovrani degli Stati membri sulle proprie risorse naturali.
- (26) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione<sup>9</sup> istituisce un processo finalizzato a migliorare la sicurezza delle infrastrutture critiche europee designate, comprese alcune infrastrutture del gas, all'interno della Comunità. La suddetta direttiva e il presente regolamento contribuiscono a dare vita ad un approccio organico in materia di sicurezza energetica della Comunità.
- (27) I piani di emergenza devono essere aggiornati periodicamente e pubblicati. Devono inoltre essere sottoposti a una valutazione tra pari e sperimentati.
- (28) Il gruppo di coordinamento del gas istituito dalla direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale<sup>10</sup> deve svolgere mansioni di consulenza per la Commissione onde favorire il coordinamento delle misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento da applicare nell'eventualità di un'emergenza a livello comunitario. Il gruppo deve inoltre verificare l'idoneità e l'opportunità delle misure da adottare a norma del presente regolamento.
- (29) Il presente regolamento è finalizzato a far sì che le imprese di gas naturale e le autorità competenti degli Stati membri siano in grado di garantire il più a lungo possibile un funzionamento efficace del mercato interno del gas in caso di interruzione

---

<sup>8</sup> GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9.

<sup>9</sup> GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

<sup>10</sup> GU L 127 del 29.4.2004, pag. 92.

dell'approvvigionamento, prima che le autorità competenti adottino le misure necessarie per affrontare la situazione in cui il mercato non è più in grado di provvedere alle forniture di gas necessarie. Tali misure eccezionali devono essere pienamente conformi alle normative comunitarie e devono essere notificate alla Commissione.

- (30) Poiché le forniture di gas provenienti dai paesi terzi sono essenziali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas della Comunità, la Commissione deve coordinare gli interventi nei confronti dei paesi terzi, collaborando con i paesi produttori e i paesi di transito sulle modalità per affrontare le situazioni di crisi e garantire un flusso stabile di gas verso la Comunità. La Commissione deve essere autorizzata ad approntare una task force incaricata di monitorare i flussi di gas in situazioni di crisi all'interno della Comunità e, previa consultazione dei paesi terzi interessati, al di fuori della Comunità, e se la crisi è dovuta a difficoltà in un paese terzo, deve essere autorizzata a svolgere un ruolo di mediazione e facilitazione.
- (31) Nel febbraio 2009 il Consiglio "Energia" ha concluso che occorre aumentare la trasparenza e l'affidabilità tramite significativi scambi di informazioni a livello di Commissione e Stati membri sulle relazioni energetiche con i paesi terzi, inclusi gli accordi di approvvigionamento a lungo termine, pur preservando i dati commercialmente sensibili.
- (32) Poiché gli obiettivi dell'azione finalizzata a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella Comunità non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo dell'entità o degli effetti dell'intervento, essere realizzati più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (33) È necessario abrogare la direttiva 2004/67/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
**Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ai fini del corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas, attraverso una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità e il coordinamento della risposta a livello di Stati membri e di Comunità per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete dell'approvvigionamento.

## *Articolo 2*

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni della direttiva 2009/xxx/CE<sup>11</sup> (di seguito "direttiva sul gas") e del regolamento 2009/xxx/CE<sup>12</sup> (di seguito "regolamento che istituisce l'Agenzia").

Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

- (1) "clienti protetti", tutti gli utenti domestici già collegati ad una rete di distribuzione del gas e, qualora lo Stato membro interessato lo decida, anche le piccole e medie imprese, le scuole e gli ospedali, a condizione che siano già collegati ad una rete di distribuzione del gas;
- (2) "autorità competente", l'autorità nazionale di regolamentazione o l'autorità governativa nazionale che lo Stato membro ha designato quale responsabile della sicurezza dell'approvvigionamento di gas. La designazione dell'autorità competente non pregiudica la facoltà degli Stati membri di attribuire alcune mansioni di cui al presente regolamento ad autorità diverse dall'autorità competente. Tali mansioni sono svolte sotto la supervisione dell'autorità competente e sono specificate nei piani di cui all'articolo 4.

## *Articolo 3*

### **Responsabilità della sicurezza dell'approvvigionamento di gas**

1. La sicurezza dell'approvvigionamento di gas rientra tra le responsabilità delle imprese di gas naturale, delle autorità competenti degli Stati membri, dei clienti industriali e della Commissione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza. A tali soggetti è richiesto un grado elevato di cooperazione.
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di mettere in atto le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas di cui al presente regolamento. Tali misure comprendono una valutazione biennale del rischio, la definizione di piani d'azione preventivi, l'istituzione di un piano di emergenza e il controllo continuo della sicurezza degli approvvigionamenti di gas a livello nazionale. Le autorità competenti collaborano tra loro per prevenire l'interruzione delle forniture e limitare i danni qualora si verifichi un'interruzione.
3. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'autorità competente che ha designato entro [il 30 giugno 2010; 3 mesi dall'entrata in vigore del regolamento].
4. La Commissione coordina le autorità competenti a livello comunitario attraverso il gruppo di coordinamento del gas, in particolare se si verifica un'emergenza comunitaria.

---

<sup>11</sup> Direttiva 2009/xxx/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L [...]).

<sup>12</sup> Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L [...]).

5. Le misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento sono definite con chiarezza, sono trasparenti, proporzionate, non discriminatorie, verificabili e non distorcono indebitamente la concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato interno.

#### *Articolo 4*

#### **Definizione del piano d'azione preventivo e del piano di emergenza**

1. Entro [il 31 marzo 2011; 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento], l'autorità competente definisce, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali e delle autorità di regolamentazione, qualora siano diverse dall'autorità competente:
  - a) un piano d'azione preventivo contenente le misure necessarie ad attenuare i rischi individuati e
  - b) un piano di emergenza contenente le misure da adottare per attenuare l'impatto di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas.
2. Prima di adottare i suddetti piani le autorità competenti si scambiano informazioni e si consultano tra loro e con la Commissione per accertarsi che i piani e le misure siano coerenti tra loro al livello regionale opportuno. Tali consultazioni riguardano almeno le interconnessioni, le forniture transfrontaliere, lo stoccaggio transfrontaliero e la capacità fisica di trasporto del gas in entrambe le direzioni.
3. Durante il processo di cui al paragrafo 2 la Commissione può raccomandare a che livello regionale devono avvenire lo scambio di informazioni e le consultazioni. La Commissione, previa consultazione della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST del gas) e dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), può inoltre raccomandare di istituire un piano comune a livello regionale.
4. Gli Stati membri possono anche decidere di istituire dei piani comuni a livello regionale al posto di singoli piani nazionali o in aggiunta ad essi.
5. L'autorità competente pubblica i propri piani, e le relative versioni modificate di cui al paragrafo 6, e li notifica quanto prima alla Commissione.
6. Entro sei mesi dalla notifica dei piani trasmessa dalle autorità competenti la Commissione valuta i piani di tutti gli Stati membri. La Commissione consulta il REGST del gas, l'ACER, il gruppo di coordinamento del gas e altri soggetti interessati in merito ai suddetti piani. Qualora la Commissione ritenga che un piano non sia sufficiente ad attenuare i rischi individuati nella valutazione del rischio o non sia compatibile con gli scenari di rischio o con i piani di altri Stati membri, o non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto comunitario, ne chiede la revisione.

Entro due mesi dalla notifica della richiesta della Commissione l'autorità competente interessata modifica il piano e notifica alla Commissione la versione modificata o, se non concorda con la richiesta, ne illustra i motivi. In tal caso la Commissione può modificare la propria richiesta o ritirarla.

Se entro un termine di due mesi la Commissione decide di non modificare o ritirare la richiesta, l'autorità competente ottempera alla richiesta della Commissione entro un termine di tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione.

#### *Articolo 5*

### **Contenuto del piano d'azione preventivo**

1. Il piano d'azione preventivo contiene:
  - a) le misure atte a rispettare le norme in materia di infrastruttura e approvvigionamento di cui agli articoli 6 e 7. Tali misure contengono almeno la pianificazione al fine di conformarsi alla norma N-1, i volumi e le capacità necessari per la fornitura di gas ai clienti protetti nei periodi di domanda elevata definiti, le misure a livello della domanda e gli obblighi delle imprese di gas naturale e di altri organismi del caso;
  - b) la valutazione del rischio di cui all'articolo 8;
  - c) le misure di prevenzione richieste per affrontare i rischi individuati;
  - d) le informazioni riguardanti gli obblighi di servizio pubblico.
2. Il piano d'azione preventivo, ed in particolare le azioni volte ad ottemperare alle norme in materia di infrastrutture di cui all'articolo 6, si basano e sono compatibili con il piano decennale di sviluppo della rete che il REGST del gas deve elaborare<sup>13</sup>.
3. Il piano d'azione preventivo tiene conto dell'efficacia economica, delle ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia e dell'impatto ambientale.
4. Il piano d'azione è aggiornato ogni due anni.

#### *Articolo 6*

### **Norme in materia di infrastrutture**

1. Entro [il 31 marzo 2014; 3 anni dall'entrata in vigore del regolamento], l'autorità competente provvede affinché, nel caso di un guasto dell'infrastruttura di fornitura del gas principale, le infrastrutture rimanenti (N-1) abbiano la capacità di fornire il volume di gas necessario a soddisfare la domanda totale di gas dell'area calcolata per un periodo di sessanta giorni di domanda di gas particolarmente elevata durante il periodo più freddo che statisticamente si osserva ogni vent'anni.
2. A seguito della raccomandazione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, o nella situazione descritta all'articolo 4, paragrafo 4, l'obbligo di cui al paragrafo 1 può essere ottemperato a livello regionale. La norma N-1 si considera rispettata anche quando l'autorità competente dimostra, nell'ambito del piano d'azione preventivo di cui all'articolo 5, che un'interruzione dell'approvvigionamento può essere compensata adeguatamente e tempestivamente con il ricorso a misure a livello di domanda.

---

<sup>13</sup> Articolo XX della direttiva (GU L ...).

3. Per il calcolo della norma N-1 si applica il metodo indicato nell'allegato I. Occorre tenere conto della configurazione della rete, dei flussi effettivi di gas e della presenza di capacità di produzione e stoccaggio. L'area calcolata di cui all'allegato I è estesa, se necessario, al livello regionale opportuno.
4. Ciascuna autorità competente riferisce quanto prima alla Commissione in merito all'eventuale mancanza di conformità alla norma N-1.
5. I gestori dei sistemi di trasporto realizzano una capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas su tutte le interconnessioni entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad esclusione dei casi in cui, su richiesta di un'autorità competente, la Commissione decide che l'aggiunta di una capacità di flusso bidirezionale non aumenterebbe la sicurezza di approvvigionamento di uno Stato membro. Tale decisione può essere revocata se la situazione cambia. Il livello di capacità di flusso bidirezionale è raggiunto in maniera economicamente efficace e tiene conto almeno della capacità necessaria a soddisfare la norma in materia di approvvigionamento di cui all'articolo 7. Entro il suddetto periodo di due anni il gestore del sistema di trasporto del gas adegua il funzionamento del sistema di trasporto nel suo complesso in modo da consentire flussi di gas bidirezionali.
6. Gli Stati membri garantiscono che le eventuali infrastrutture di trasporto nuove assicurino la sicurezza di approvvigionamento grazie ad un numero sufficiente di punti di entrata ed uscita e contribuiscano allo sviluppo di un'infrastruttura ben collegata.
7. Quando approvano le tariffe, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei costi connessi al rispetto della norma N-1 e dei costi connessi alla realizzazione della capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas, in linea con l'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva [...]/.../CE]. Se i costi sono sostenuti in più Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati decidono congiuntamente sulla ripartizione dei costi. Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../... .

#### *Articolo 7*

#### **Norma in materia di approvvigionamento**

1. L'autorità competente provvede affinché ai clienti protetti dello Stato membro sia garantito l'approvvigionamento di gas in caso di:
  - a) temperature molto basse per un periodo di picco di sette giorni che statisticamente si osserva una volta ogni vent'anni e
  - b) qualsiasi periodo di sessanta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata nei periodi più freddi che statisticamente si osserva una volta ogni vent'anni.
2. L'autorità competente provvede affinché ai clienti protetti sia garantito l'approvvigionamento di gas per un periodo di sessanta giorni anche nell'eventualità di un'emergenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2. L'autorità competente si adopera per mantenere il più a lungo possibile la fornitura di gas ai clienti protetti.

3. Gli obblighi imposti alle imprese di gas naturale ai fini della conformità alla norma in materia di approvvigionamento di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono discriminatori e non impongono un onere eccessivo a chi entra sul mercato e alle piccole imprese.
4. L'autorità competente consente alle imprese di gas naturale di rispondere ai suddetti criteri a livello regionale o comunitario e non impone che tali norme siano rispettate esclusivamente sulla base delle infrastrutture ubicate nel suo territorio.
5. L'autorità competente garantisce che le condizioni per le forniture ai clienti protetti siano fissate fatto salvo il corretto funzionamento del mercato interno del gas e ad un prezzo corrispondente al valore di mercato della merce.

#### *Articolo 8*

#### **Valutazione di rischio**

1. Entro [il 30 settembre 2010; 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento], ciascuna autorità competente valuta in maniera esauriente i rischi che incidono sulla sicurezza di approvvigionamento del gas nel rispettivo Stato membro e a tal fine:
  - a) utilizza le norme di cui agli articoli 6 e 7;
  - b) tiene conto di tutte le situazioni nazionali e regionali;
  - c) prevede vari scenari di domanda eccezionalmente elevata e interruzione dell'approvvigionamento, come il guasto delle principali infrastrutture di trasporto, di stoccaggio, dei terminali GNL e le interruzioni dell'approvvigionamento del gas fornito da paesi terzi;
  - d) individua le interazioni e la correlazione dei rischi con altri Stati membri.
2. Le imprese di gas naturale, le organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali e le autorità di regolamentazione, qualora siano diverse dall'autorità competente, collaborano e forniscono tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio.
3. La valutazione del rischio è ripetuta ogni due anni entro il 30 settembre.

#### *Articolo 9*

#### **Piano di emergenza e livelli di crisi**

1. Il piano di emergenza:
  - (1) si fonda sui livelli di crisi di cui al paragrafo 2;
  - (2) definisce i ruoli e le responsabilità delle imprese di gas naturale e dei clienti industriali nonché l'interazione con l'autorità competente e, se del caso, con l'opportuna autorità di regolamentazione;
  - (3) definisce i ruoli e le responsabilità dell'autorità competente;

- (4) istituisce le procedure precise da seguire per ciascun livello di crisi, compresi i corrispondenti sistemi sui flussi d'informazione;
- (5) designa un responsabile o un'équipe incaricati di gestire la crisi e ne definisce il ruolo;
- (6) individua il contributo dato dalle misure di mercato che figurano nell'allegato II e finalizzate a far fronte alla situazione nel livello di allerta e ad attenuare la situazione nel livello di emergenza;
- (7) individua il contributo dato dalle misure diverse da quelle di mercato previste o da mettere in atto per il livello di emergenza, elencate nell'allegato III, e valuta fino a che punto è necessario ricorrere alle misure non di mercato per affrontare la crisi, ne esamina gli effetti e definisce le procedure per metterle in atto;
- (8) descrive i meccanismi utilizzati per cooperare con altri Stati membri per ciascun livello di crisi;
- (9) illustra in maniera circostanziata gli obblighi di relazione delle imprese di gas naturale nel livello di allerta e di emergenza;
- (10) elenca una serie di azioni predefinite che permettano di rendere disponibile il gas in caso di emergenza, compresi i meccanismi di compensazione e gli accordi commerciali tra le parti interessate dalle azioni; tali azioni possono comportare accordi transfrontalieri tra Stati membri e/o imprese di gas naturale.

2. I tre livelli principali di crisi sono i seguenti:

- (1) quando esistono informazioni concrete, serie e affidabili, eventualmente derivanti da un meccanismo di allarme rapido, secondo le quali può verificarsi un evento che deteriorerà le condizioni di approvvigionamento;
- (2) livello di allerta (allerta): quando si verifica un'interruzione dell'approvvigionamento o c'è una domanda eccezionalmente elevata ma il mercato è ancora in grado di risolvere la situazione senza l'intervento dell'autorità competente;
- (3) livello di emergenza (emergenza): quando c'è una domanda eccezionalmente elevata o si verifica un'interruzione dell'approvvigionamento dovuta a o attraverso l'infrastruttura o la fonte di approvvigionamento principale e c'è il rischio credibile che la norma in materia di approvvigionamento ai clienti protetti non possa più essere rispettata ricorrendo solamente agli strumenti di mercato.

3. Il piano di emergenza garantisce il mantenimento dell'accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio anche in caso di emergenza. Il piano di emergenza non introduce misure che restringano indebitamente il flusso di gas transfrontaliero.

4. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione quando dichiara un livello di crisi e le trasmette tutte le informazioni necessarie. Nell'eventualità di



un'emergenza che possa comportare una richiesta di assistenza da parte dell'UE e dei suoi Stati membri, l'autorità competente dello Stato membro interessato informa quanto prima il Centro di informazione e di monitoraggio della protezione civile della Commissione.

5. Quando l'autorità competente dichiara un'emergenza, segue le azioni predefinite indicate nel piano di emergenza e ne informa immediatamente la Commissione, in particolare se si tratta delle azioni che intende adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1. La Commissione può convocare il gruppo di coordinamento del gas.
6. La Commissione verifica, entro una settimana, se la dichiarazione di emergenza è giustificata e se non impone un onere eccessivo alle imprese di gas naturale e al funzionamento del mercato interno. La Commissione può, in particolare, chiedere all'autorità competente di modificare le misure che impongono un onere eccessivo alle imprese di gas naturale e di revocare la dichiarazione di emergenza se la Commissione ritiene che non sia giustificata o non lo sia più.

#### *Articolo 10*

#### **Risposte in caso di emergenza comunitaria**

1. La Commissione può dichiarare un'emergenza comunitaria su richiesta di un'autorità competente o se, in base ai calcoli del REGST del gas, la Commissione perde più del 10% delle sue importazioni giornaliere di gas da paesi terzi. La Commissione dichiara un'emergenza comunitaria dopo che più di un'autorità competente ha dichiarato un'emergenza a seguito della verifica effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6. L'emergenza comunitaria può essere dichiarata per regioni geografiche particolarmente colpite comprendenti più Stati membri.
2. Non appena dichiarata l'emergenza comunitaria la Commissione convoca il gruppo di coordinamento del gas.
3. Nel corso di un'emergenza comunitaria la Commissione coordina gli interventi delle autorità competenti. La Commissione garantisce, in particolare, lo scambio di informazioni, la coerenza e l'efficacia delle azioni a livello degli Stati membri e a livello regionale rispetto al livello comunitario e coordina gli interventi rispetto ai paesi terzi. La Commissione può convocare un gruppo di gestione della crisi composto, in particolare, da rappresentanti dell'industria e degli Stati membri interessati dall'emergenza.
4. Se, nel corso di un'emergenza comunitaria, ritiene che l'azione adottata da un'autorità competente o dalle imprese di gas naturale sia inadeguata a far fronte all'emergenza o metta in serio pericolo la situazione in un altro Stato membro, la Commissione chiede all'autorità competente o all'impresa di gas naturale di modificare l'azione interessata.

Entro tre giorni dalla notifica della richiesta della Commissione l'autorità competente interessata modifica la propria azione e la notifica alla Commissione oppure, se non concorda con la richiesta, ne illustra i motivi. In tal caso la Commissione può modificare la propria richiesta o ritirarla.

Se entro tre giorni la Commissione decide di non modificare o ritirare la richiesta, l'autorità competente ottempera alla richiesta della Commissione quanto prima.

5. L'autorità competente o le imprese di gas naturale non introducono in alcun momento misure che limitino il flusso di gas all'interno del mercato interno.
6. Nel corso di un'emergenza comunitaria gli Stati membri garantiscono il mantenimento dell'accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio e non introducono disposizioni giuridiche che limitino indebitamente i flussi di gas verso i mercati interessati dall'emergenza.
7. La Commissione predispone un elenco di riserva permanente per la costituzione di una task force composta da esperti del settore e rappresentanti della Commissione. La suddetta task force può essere approntata, se necessario, e provvede a monitorare i flussi di gas all'interno e all'esterno della Comunità e a riferire in merito, in collaborazione con i paesi fornitori e i paesi di transito.
8. L'autorità competente fornisce al Centro di informazione e di monitoraggio della protezione civile della Commissione informazioni sull'eventuale necessità di assistenza. Il Centro di informazione e di monitoraggio della protezione civile valuta la situazione complessiva e fornisce consulenza sull'assistenza che dovrebbe essere prestata agli Stati membri più colpiti ed eventualmente ai paesi terzi.

#### *Articolo 11*

#### **Gruppo di coordinamento del gas**

1. È istituito un gruppo di coordinamento del gas finalizzato a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza di approvvigionamento. Il gruppo è composto di rappresentanti delle autorità competenti, dell'ACER, del REGST del gas e degli organismi rappresentativi dell'industria interessata e dei pertinenti clienti. La Commissione decide in merito alla composizione del gruppo garantendone la rappresentatività e lo presiede. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno.
2. Il gruppo di coordinamento del gas assiste la Commissione, in particolare per quanto riguarda le questioni legate a:
  - a) la sicurezza delle forniture di gas, in qualsiasi momento e più specificamente nel corso di un'emergenza;
  - b) tutte le informazioni importanti per la sicurezza delle forniture di gas a livello nazionale, regionale e comunitario;
  - c) le buone prassi ed eventuali linee guida destinate a tutte le parti interessate;
  - d) il livello di sicurezza dell'approvvigionamento, i parametri di riferimento e i metodi di valutazione;
  - e) gli scenari nazionali, regionali e comunitari e la sperimentazione del grado di preparazione;

- f) il coordinamento delle misure finalizzate ad affrontare l'emergenza all'interno della Comunità, nell'ambito dei paesi firmatari del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e dei paesi terzi;
  - g) l'attuazione dei piani;
  - h) l'assistenza necessaria per gli Stati membri più colpiti.
3. La Commissione convoca regolarmente il gruppo di coordinamento del gas.

#### *Articolo 12*

#### **Scambio di informazioni**

1. Nel corso di un'emergenza l'autorità competente dispone giornalmente, in particolare, delle seguenti informazioni:
- a) previsioni sulla domanda e sull'offerta giornaliera di gas per i tre giorni successivi;
  - b) flusso di gas orario presso tutti i punti di entrata e di uscita transfrontalieri e presso tutti i punti che collegano un impianto di produzione alla rete, allo stoccaggio, GNL, espresso in milioni di m<sup>3</sup>/t;
  - c) periodo, espresso in giorni, durante il quale è possibile garantire la fornitura di gas ai clienti protetti.
2. In caso di un'emergenza comunitaria la Commissione è autorizzata a chiedere all'autorità competente di fornirle tempestivamente almeno quanto segue:
- a) le informazioni di cui al paragrafo 1;
  - b) le informazioni sulle misure che l'autorità competente prevede di adottare o che ha già messo in atto per attenuare l'emergenza e sulla relativa efficacia;
  - c) le richieste di misure supplementari da adottare da parte di altre autorità competenti;
  - d) le misure messe in atto su richiesta di altre autorità competenti.
3. Le autorità competenti e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
4. L'autorità competente informa la Commissione sulla realizzazione del piano di emergenza e sulle misure adottate.
5. Dopo un'emergenza l'autorità competente fornisce quanto prima alla Commissione una valutazione dettagliata dell'emergenza e dell'efficacia delle misure messe in atto, compresi la valutazione dell'incidenza economica dell'emergenza, gli effetti del passaggio ad altro combustibile sui livelli di emissione, l'impatto sul comparto dell'elettricità e l'assistenza prestata a e/o ricevuta dalla Comunità e dagli Stati membri.

6. Entro [il 30 settembre 2010; sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento], al fine di permettere alla Commissione di valutare la situazione della sicurezza di approvvigionamento a livello comunitario:
- a) gli Stati membri presentano alla Commissione gli accordi intergovernativi in vigore conclusi con paesi terzi e che hanno ripercussioni sullo sviluppo delle infrastrutture e sulle forniture di gas; prima di concludere nuovi accordi intergovernativi, gli Stati membri informano la Commissione che ne verifica la conformità con la normativa in materia di mercato interno;
  - b) le imprese di gas naturale comunicano alla Commissione gli elementi indicati di seguito dei contratti conclusi con fornitori di paesi terzi:
    - disposizioni in materia di durata ed estensione del contratto;
    - volumi stipulati nei contratti espressi come volumi totali, su base annua e volume medio mensile;
    - flessibilità dei volumi stipulati, comprese disposizioni riguardanti gli obblighi di *take-or-pay*;
    - punti di consegna stipulati nei contratti.

#### *Articolo 13*

#### **Monitoraggio e relazione sulla sicurezza di approvvigionamento del gas**

1. Oltre agli obblighi di controllo e relazione di cui all'articolo 5 della direttiva sul gas, l'autorità competente pubblica e trasmette alla Commissione una relazione entro il 31 luglio di ogni anno contenente i seguenti elementi:
  - a) calcolo dell'indicatore N-1 e dati necessari ai fini del calcolo, progressi realizzati in termini di investimenti necessari a rispettare la norma N-1, difficoltà specifiche riscontrate in ogni paese per mettere in atto nuove soluzioni alternative;
  - b) quantitativi totali, durata e paese fornitore interessati dai contratti d'importazione del gas;
  - c) capacità massima di interconnessione di ciascun punto di entrata e di uscita da e verso i sistemi del gas;
  - d) elementi principali degli accordi intergovernativi pertinenti stipulati con paesi terzi.
2. Le autorità competenti e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

#### *Articolo 14*

#### **Controllo**

Entro [il ...] la Commissione, dopo aver valutato i piani che le sono stati notificati e dopo aver consultato il gruppo di coordinamento del gas, trae le sue conclusioni sui possibili mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento a livello comunitario e riferisce al

Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione del presente regolamento. La relazione comprende, se opportuno, raccomandazioni finalizzate a migliorare il presente regolamento.

*Articolo 15*  
**Abrogazione**

La direttiva 2004/67/CE è abrogata.

*Articolo 16*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

## ALLEGATO I: CALCOLO DELL'INDICATORE N-1

### 1. Calcolo dell'indicatore N-1

L'indicatore N-1 descrive la capacità dell'infrastruttura del gas di fornire gas corrispondente alla domanda massima nell'area calcolata nell'eventualità di un guasto dell'infrastruttura principale.

Per "area calcolata" s'intende l'area geografica per la quale si calcola l'applicazione dell'indicatore N-1.

La capacità tecnica<sup>14</sup> di tutta la rimanente infrastruttura di approvvigionamento del gas disponibile in caso di guasto dell'infrastruttura principale deve essere almeno uguale alla domanda totale di gas dell'area calcolata in un periodo di sessanta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata durante il periodo più freddo osservato statisticamente ogni vent'anni. L'indicatore N-1 calcolato di seguito deve essere almeno pari al 100%.

$$N-1[\%] = \frac{IPm + Pm + Sm + LNGm - Im - Tout}{Dmax} * 100, N-1 \geq 100\%$$

Definizioni applicabili per il calcolo dell'indicatore N-1:

#### Definizioni a livello dell'offerta

Ipm – capacità tecnica massima dei gasdotti di importazione (in milioni di m3/giorno); s'intende la somma della capacità tecnica massima dei gasdotti che forniscono gas all'area calcolata.

Pm – capacità massima di produzione (in milioni di m3/giorno); s'intende la somma dei possibili tassi di produzione massima nell'area calcolata di tutti gli impianti di produzione del gas, tenuto conto di elementi critici quali il recupero dei giacimenti;

Sm – erogabilità in caso di crisi (in milioni di m3/giorno); s'intende il tasso massimo di prelievo di tutti gli impianti di stoccaggio dell'area calcolata che è possibile mantenere in ciascuno dei sessanta giorni di interruzione. Tale tasso potrebbe essere calcolato combinando i tassi di prelievo di vari tipi di impianti di stoccaggio nell'area calcolata utilizzati nel corso dei sessanta giorni.

LNGm – capacità massima dell'impianto di GNL (in milioni di m3/giorno); s'intende la somma delle capacità massime possibili di tutti i terminali di GNL per la liquefazione di gas naturale o per l'importazione, lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio temporaneo e la rigassificazione di GNL, tenuto conto di elementi critici come la disponibilità delle capacità

---

<sup>14</sup> Proposta di regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1775/2005. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 18, per "capacità tecnica" si intende la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto.

massime degli impianti di stoccaggio e delle navi e la capacità tecnica di *send-out* al sistema, che forniscono gas in un periodo di 60 giorni all'area calcolata.

$I_m$  – capacità dell'infrastruttura del gas principale (in milioni di  $m^3$ /giorno) che fornisce all'area calcolata la percentuale più alta di gas.

Se l'area calcolata fornisce una capacità di trasporto da più di un gasdotto o punto di entrata e non si tratta dell'infrastruttura principale ( $I_{pm} \neq I_m$ ), dal numeratore occorre sottrarre anche la capacità di trasporto rimanente dell'area calcolata.

$T_{out}$  – capacità di trasporto dei flussi in uscita (in milioni di  $m^3$ /giorno); s'intende la somma della capacità tecnica rimanente di trasporto del gas attraverso l'area calcolata nell'eventualità di un guasto dell'infrastruttura principale.

Calcolo della domanda

Dmax – capacità di soddisfare la domanda pertinente giornaliera di gas dell'area calcolata relativa alla giornata più fredda con una domanda di gas eccezionalmente elevata osservata statisticamente ogni vent'anni.



## **ALLEGATO II: ELENCO DELLE MISURE DI MERCATO AI FINI DELLA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO DEL GAS**

Quando elabora il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza l'autorità competente tiene conto del seguente elenco di misure, indicativo e non esauriente.

### **Offerta**

- Maggiore flessibilità della produzione.
- Maggiore flessibilità delle importazioni.
- Stoccaggio commerciale del gas – capacità di prelievo e volume di gas stoccato.
- Capacità del terminale di GNL e capacità massima di *send-out*.
- Diversificazione dei fornitori e delle rotte.
- Flussi inversi.
- Coordinamento del dispacciamento da parte dei gestori del sistema di trasporto.
- Contratti a breve e lungo termine.
- Investimenti in infrastrutture.
- Disposizioni contrattuali volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

### **Domanda**

- Contratti interrompibili.
- Possibilità di cambiare combustibile - impiego di combustibili di sostituzione alternativi negli impianti industriali e di generazione dell'energia.
- Maggiore efficienza.
- Maggiore ricorso alle fonti di energia rinnovabili.

### **ALLEGATO III: ELENCO DELLE MISURE NON DI MERCATO AI FINI DELLA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO DEL GAS**

Quando elabora il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza l'autorità competente tiene conto del contributo delle seguenti misure solo nel caso di un'emergenza.

#### **Offerta**

- Stoccaggio strategico del gas.
- Cambiamento forzato del combustibile.
  - Uso di scorte di combustibili alternativi (ad esempio conformemente all'obbligo dei 90 giorni per le scorte di petrolio).
  - Uso di elettricità prodotta da fonti diverse dal gas.

#### **Domanda**

- Varie misure per la riduzione obbligatoria della domanda.

## **SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA**

*Il presente documento accompagna e integra la relazione della proposta legislativa. Pertanto andrebbe compilato evitando, per quanto possibile, di ripetere le informazioni già contenute nella relazione, senza tuttavia pregiudicarne la leggibilità. Prima di compilare la scheda, si consiglia di consultare gli Orientamenti che sono stati redatti per fornire indicazioni e precisazioni sulle voci sotto riportate.*

### **1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (Attività legata alle missioni degli esperti responsabili del monitoraggio)

### **2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)**

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

06: Energia e trasporti

06 04: Energie convenzionali e rinnovabili

### **3. LINEE DI BILANCIO**

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa – ex linee B e A) e loro denominazione:

06 01 01: Spese relative al personale in attività di servizio del settore "Energia e trasporti"

06 04 03: Sicurezza dell'approvvigionamento energetico convenzionale

06 01 02: Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore "Energia e trasporti"

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Inizio: 2010 Conclusione: data indeterminata

3.3. Caratteristiche di bilancio (*aggiungere le righe necessarie*):

Linea di bilancio	Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
06.01.01	Spese non obbligatorie	SND <sup>15</sup>	NO	NO	NO	n. 5
06.04.03	Spese non obblig.	Stanz. dissoci.	NO	NO	NO	n. 1a
06.01.02	Spese non obblig.	SND	NO	NO	NO	n. 5

---

<sup>15</sup> Gli stanziamenti non dissociati sono di seguito indicati come "SND".

#### 4. SINTESI DELLE RISORSE

##### 4.1. Risorse finanziarie

##### 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
---------------	------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	---------------	--------

##### Spese operative<sup>16</sup>

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3

##### Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento<sup>17</sup>

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4	c							
---	-------	---	--	--	--	--	--	--	--

##### IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3
Stanziamenti di pagamento		b+c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3

##### Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento<sup>18</sup>

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	1,464
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,9

<sup>16</sup> Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

<sup>17</sup> Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

<sup>18</sup> Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

### Costo totale indicativo dell'intervento

<b>TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane</b>		a+c +d+ e	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	5,364
<b>TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane</b>		b+c +d+ e	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	5,364

### Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di più organismi):

*Milioni di euro (al terzo decimale)*

Organismo di cofinanziamento		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
.....	f							
<b>TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento</b>	a+c +d+ e+f							

#### 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale<sup>19</sup> (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

#### 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

<sup>19</sup> Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

*NB: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.*

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio		Entrate	Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione						
				[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] <sup>20</sup>	
		a) Entrate in valore assoluto								
		b) Variazione delle entrate	Δ							

*(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)*

- 4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.
Totale risorse umane	2	2	2	2	2	2

## 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

**Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti.**

- 5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine.

Come proposto nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, la Commissione deve istituire una task force permanente per il monitoraggio, composta da esperti del settore e da rappresentanti della Commissione. La task force opererà in caso di interruzione o potenziale interruzione delle forniture di gas e provvederà a monitorare e a riferire sui flussi di gas all'interno o all'esterno dell'Unione europea, in collaborazione con i paesi fornitori e di transito.

<sup>20</sup> Se la durata dell'azione supera 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.



5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Come ha ben dimostrato la recente crisi del gas del gennaio 2009, la questione della sicurezza dell'approvvigionamento del gas non può essere affrontata solo con iniziative a livello dei singoli Stati membri. È invece necessario l'intervento della Comunità, finalizzato a garantire il coordinamento degli interventi all'interno dell'Unione europea per ridurre al minimo le ripercussioni della crisi e a mettere in atto iniziative coerenti nei confronti dei paesi fornitori e dei paesi terzi.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Come è emerso nel corso della crisi del gennaio 2009, la Comunità deve disporre degli strumenti adeguati per approntare in tempi rapidi un'équipe di monitoraggio che comprenda esperti del settore in grado di assistere i funzionari della Commissione in caso di crisi del gas.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Indicare di seguito la scelta<sup>21</sup> delle modalità di attuazione:

***X Gestione centralizzata***

- x Diretta da parte della Commissione
- í Indiretta, con delega a:
  - í Agenzie esecutive
  - í Organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario
  - í Organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

***Gestione concorrente o decentrata***

- í con Stati membri
- í con paesi terzi

***Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)***

Osservazioni:

---

<sup>21</sup> Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

## **6. CONTROLLO E VALUTAZIONE**

### 6.1. Sistema di controllo

L'attività dell'équipe di monitoraggio sarà valutata e la relazione annuale conterrà i risultati di tale valutazione.

### 6.2. Valutazione

#### 6.2.1. Valutazione ex ante

Non applicabile.

#### 6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Non applicabile.

#### 6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Non applicabile.

## **7. MISURE ANTIFRODE**

L'attività di monitoraggio sarà valutata una volta all'anno e verrà stilata una relazione. L'attività dell'équipe di monitoraggio sarà soggetta alle normali misure di controllo antifrode messe in atto dalla Commissione.

## 8. DETTAGLI SULLE RISORSE

### 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

*Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)*

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno n		Anno n + 1		Anno n + 2		Anno n + 3		Anno n + 4		Anno n + 5 e segg.		TOTALE		
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
OBIETTIVO OPERATIVO 1 <sup>22</sup>																	
<b>Azione 1</b> <b>Missione dell'équipe di monitoraggio</b>	Pagamento delle missioni degli esperti (stimate a 10 missioni di 50 giorni ciascuna)		10	0,5	10	0,5	10	0,5	10	0,5	10	0,5	10	0,5	50	2,5	
- Risultato 1																	
- Risultato 2																	
<b>Azione 2</b>																	
- Risultato 1																	
Totale parziale Obiettivo 1																	
OBIETTIVO OPERATIVO 2 <sup>1</sup>																	
<b>Azione 1</b>																	
- Risultato 1																	
Totale parziale																	

<sup>22</sup>

Come descritto nella sezione 5.3.

Obiettivo 2																
OBIETTIVO OPERATIVO n <sup>1</sup>																
Totale parziale Obiettivo n																
<b>COSTO TOTALE</b>			10	0,5	10	0,5	10	0,5	10	0,5	10	0,5	10	0,5	50	2,5

## 8.2. Spese amministrative

### 8.2.1. Numero e tipo di risorse umane

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari ( <b>numero di posti/ETP</b> )					
		Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5
Funzionari o agenti temporanei <sup>23</sup> (XX 01 01)	A*/AD	2	2	2	2	2	2
	B*, C*/AS T						
Personale finanziato <sup>24</sup> con l'art. XX 01 02							
Altro personale <sup>25</sup> finanziato con l'art. XX 01 04/05							
<b>TOTALE</b>		2	2	2	2	2	2

### 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Realizzazione delle missioni di monitoraggio necessarie negli Stati membri o nei paesi terzi in caso di crisi del gas. I risultati delle missioni saranno comunicati agli Stati membri tramite relazioni e nel corso delle riunioni del gruppo di coordinamento del gas.

### 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

*(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)*

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
  - Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
  - Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
  - Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

<sup>23</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>24</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>25</sup> Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.	TOTALE
<b>1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi i relativi costi di personale)</b>							
Agenzie esecutive <sup>26</sup>							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- <i>intra muros</i>							
- <i>extra muros</i>							
<b>Totale assistenza tecnica e amministrativa</b>							

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)  (specificare la linea di bilancio)						
<b>Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)</b>	<b>0,244</b>	<b>0,244</b>	<b>0,244</b>	<b>0,244</b>	<b>0,244</b>	<b>0,244</b>

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei*

*Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1*

<sup>26</sup> Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

2 AD ETP (equivalenti a tempo pieno) 122 000€/funzionario/anno \* 2 = 244 000€.

Calcolo – **Personale finanziato con l'art. XX 01 02**

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Milioni di euro (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.	TOTAL E
XX 01 02 11 01 – Missioni							
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,9
XX 01 02 11 03 – Comitati <sup>27</sup>							
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
<b>2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)</b>							
<b>3 Altre spese di natura amministrativa</b> (specificare indicando la linea di bilancio)							
<b>Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)</b>	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,9

Calcolo – **Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento**

Riunioni periodiche del gruppo di coordinamento del gas per la discussione di questioni legate alla sicurezza di approvvigionamento del gas (30 esperti x 1 000€ x 5 riunioni).

<sup>27</sup> Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.